

Parere n.49 del 21/03/2012

PREC 286/11/L

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla P&P s.r.l. - " *Miglioramento funzionale da eseguire presso i fabbricati E.R.P. siti in via Colle delle Api nn. 91/B e 91/C e contrada Fontanavecchia n. 3/A-B-C-D-E-F a Campobasso* " - Importo a base d'asta di euro 356.803,00 - S.A.: I.A.C.P. di Campobasso.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 17 ottobre 2011 è pervenuta l'istanza in epigrafe, con la quale la società P&P s.r.l. ha chiesto un parere in merito alla legittimità della propria esclusione dalla gara in oggetto, disposta dall'Istituto Autonomo Case Popolari di Campobasso, in quanto non in possesso della qualificazione richiesta nel bando di gara.

Più specificamente, il paragrafo 3 del bando richiedeva, ai fini dell'ammissione, la qualificazione nella categoria OG1, per la classifica II.

La società istante è in possesso della qualificazione SOA per la categoria OG1, nella classifica III-bis, risultante da attestazione rilasciata da SOA Consult s.p.a. in data 4 agosto 2011.

Con nota del 28 ottobre 2011, il responsabile del procedimento ha comunicato l'esclusione alla P&P s.r.l., " *... in quanto sul certificato SOA presentato risulta la categoria OG1, classifica III-bis. Tenuto conto che l'art. 357, norme transitorie del D.P.R. 207/10, prevede al comma 12 che gli importi previsti all'art. 61 del medesimo D.P.R. entreranno in vigore dal centottantunesimo giorno dalla data di pubblicazione del Regolamento del Codice dei Contratti, avvenuta il 9.06.2011 e pertanto dal 7.12.2011, il certificato SOA presentato è stato ritenuto non ancora valido dalla Commissione di gara* " .

In riscontro all'istruttoria procedimentale, formalmente avviata in data 19 dicembre 2011, la stazione appaltante ha ribadito la correttezza del proprio operato

Ritenuto in diritto

La questione controversa oggetto del presente esame concerne la legittimità dell'esclusione disposta nei confronti della ditta P&P s.r.l. in quanto l'attestazione SOA prodotta in gara, seppure rispondente alla categoria OG1 (classifica II) richiesta dal bando, le è stata rilasciata in data 4 agosto 2011, nella vigenza del D.P.R. n. 207 del 2010. La qualificazione in OG1 conseguita dalla P&P s.r.l. è infatti riferita alla classifica III-bis (lavori fino a euro 1.500.000), ossia ad una delle nuove classifiche intermedie introdotte dall'art. 61, quarto comma, del D.P.R. n. 207 del 2010. Tuttavia, ciò non poteva *ex se* comportarne l'inammissibilità, come erroneamente ritenuto dalla commissione di gara.

Tralasciando i riferimenti normativi imprecisi della lettera che comunica l'esclusione, va qui evidenziato che l'art. 357 (commi 12 e 16) del nuovo Regolamento sui contratti pubblici ha stabilito, in via transitoria, che le attestazioni SOA rilasciate nella vigenza del D.P.R. n. 34 del 2000 conservano validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, che i relativi importi, a partire dal giugno 2012, si intendono sostituiti dai valori di cui all'art. 61 dello stesso Regolamento e che fino a giugno 2012, le stazioni appaltanti predispongono i bandi di gara secondo le categorie di cui all'allegato A del D.P.R. n. 34 del 2000.

Nessuna disposizione del Regolamento, tuttavia, preclude in modo espresso l'utilizzo immediato delle attestazioni SOA rilasciate, come nella fattispecie, dopo il 9 giugno 2011 (data di entrata in vigore del nuovo Regolamento).

L'Autorità ha già avuto modo di pronunciarsi sulla portata applicativa dell'art. 357 del Regolamento (cfr. A.V.C.P., comunicato del 10 giugno 2011), chiarendo tra l'altro che:

- durante il periodo transitorio, coesisteranno due tipologie di attestazioni SOA (quelle rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 34 del 2000 e quelle rilasciate ai sensi del nuovo Regolamento), entrambe utilizzabili ai fini della partecipazione alle gare, con la possibilità per le stazioni appaltanti di comprendere se l'attestazione esibita dall'impresa concorrente si riferisca alle categorie di cui al D.P.R. n. 34 del 2000 o alle categorie di cui al nuovo Regolamento;

- l'art. 61, commi 4 e 5, del Regolamento ha introdotto un nuovo sistema classificatorio delle categorie di lavori, modificando gli importi di tutte le classifiche a seguito dell'arrotondamento, in cifra tonda alle migliaia, dei limiti di importo previsti dal D.P.R. n. 34 del 2000: in ogni caso, durante il periodo transitorio le SOA, ai fini del rilascio di nuove attestazioni conformi al D.P.R. n. 207 del

2010, dovranno valutare il possesso dei requisiti rispetto ai nuovi limiti di importo e rilasciare, su richiesta delle imprese, le attestazioni anche con riferimento alle nuove classifiche III-bis e IV-bis;

- di conseguenza, l'art. 357, comma 16, del Regolamento (che, ai fini della predisposizione dei bandi nel periodo transitorio, obbliga le stazioni appaltanti ad applicare le disposizioni del D.P.R. n. 34 del 2000 e le relative categorie), va logicamente interpretato nel senso che la partecipazione alle gare è consentita anche alle imprese che nel frattempo siano venute in possesso di attestazioni SOA per le categorie non variate, di cui all'allegato A del nuovo Regolamento.

La P&P s.r.l. si trova proprio nella situazione da ultimo considerata, avendo conseguito, durante il periodo transitorio (il 4 agosto 2011), l'attestazione SOA per la categoria OG1 (non variata), nella classifica III-bis (nuova). Essa, secondo la corretta interpretazione dei commi 12 e 16 dell'art. 357 del Regolamento, non poteva essere esclusa per il solo fatto di aver prodotto un'attestazione SOA non rilasciata nella vigenza del D.P.R. n. 34 del 2000.

Nella fattispecie, peraltro, la classifica posseduta dalla società istante (fino a euro 1.500.000) è ampiamente superiore all'importo dei lavori da appaltare (euro 356.803,00), sicché l'esclusione risulta, anche sul piano sostanziale, del tutto irragionevole ed ingiustificata.

In conclusione, è avviso dell'Autorità che la P&P s.r.l. non poteva essere esclusa dalla gara indetta dall'Istituto Autonomo Case Popolari di Campobasso per i lavori di miglioramento funzionale dei fabbricati E.R.P. siti in via Colle delle Api ed in contrada Fontanavecchia, in quanto il possesso della qualificazione OG1 - classifica III-bis (da attestazione rilasciata il 4 agosto 2011) era condizione sufficiente ai fini dell'ammissione.

In base a tutto quanto sopra considerato, pertanto,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione:

- che l'Istituto Autonomo Case Popolari di Campobasso, in una procedura di gara soggetta alla disciplina introdotta dal D.P.R. n. 207 del 2010, abbia illegittimamente escluso la P&P s.r.l., per avere quest'ultima fatto valere l'attestazione SOA per la categoria generale OG1 - classifica III-bis conseguita in data 4 agosto 2011.

I Consiglieri Relatori: Giuseppe Borgia, Sergio Gallo

Il Presidente: Sergio Santoro

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 29 marzo 2012

Il Segretario Maria Esposito